REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/74 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 232/73 che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 47 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in materia di regime di scambi applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, dell'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli importi compensativi previsti all'articolo 47, paragrafo 1 dell'atto, applicabili all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, sono calcolati sulla base dei quantitativi dei prodotti di base impiegati, fissati con regolamento (CEE) n. 1060/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2067/71 (5);

considerando che la riscossione degli importi compensativi può ostacolare gli scambi intracomunitari di talune merci, per le quali la specie o i quantitativi dei prodotti di base impiegati non corrispondano a quelli previsti nel regolamento (CEE) n. 1060/69;

considerando che è opportuno rimediare a tali situazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente articolo è inserito nel regolamento (CEE) n. 232/73 (6):

« *Articolo 4*

Se, per una delle merci definite nell'allegato IV, l'importo compensativo-adesione, previsto all'articolo 47, paragrafo 1 dell'atto, applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi, calcolato secondo i quantitativi dei prodotti di base indicati in questo allegato, è inferiore almeno del 10 % all'importo compensativo calcolato secondo i quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1060/69 per la sottovoce della tariffa doganale comune sotto la quale questa merce è classificata, si applica il primo importo. »

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 232/73 diventa l'articolo 5.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 232/73 è completato dal seguente allegato:

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 7.
(5) GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 2.

(6) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 14.

ALLEGATO IV

(per 100 kg di merce)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melasso	Latte scremato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
ex 19.08 B II b) 2	Altri, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3,5 %	56						25			11	
ex 19.08 B II c) 2	Altri, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3,5 %	56						35			11	
ex 19.08 B II d) 2	Altri, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3,5 %	56						50			11	
ex 21.07 F I a) 2 cc)	Altre preparazioni per la fabbricazione di prodotti della sottovoce 19.05 A, di chicchi di granturco spezzati, cotti in acqua sotto pressione, con aggiunta di estratto di malto o altre sostanze, e essiccati					155						
ex 21.07 F I a) 2 cc)	Altre preparazioni per la fabbricazione di prodotti della sottovoce 19.05 B, di chicchi di riso spezzati, cotti in acqua sotto pressione, con aggiunta di estratto di malto o altre sostanze, e essiccati						125					

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è applicabile dal 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LECANUET